

e considerano questo come esplicante attività di puro diritto pubblico, la rispondenza di quest'ultimo verso la nave cessa di essere contrattuale e diventa aquiliana: così, ad esempio, nel diritto tedesco, per il quale, ricorrendo quelle determinate circostanze, anzichè applicarsi il § 278 sulla colpa contrattuale, si applica il § 823 sulla colpa aquiliana.

Il pilota convenuto può scagionarsi, o almeno ridurre la propria responsabilità, provando la colpa esclusiva o concorrente del capitano o dell'equipaggio ⁽²⁰¹⁶⁾. Questa eccezione vale per tutti i Paesi, anche colà dove il pilota assume veramente il comando della nave ⁽²⁰¹⁷⁾: circostanza, questa, di grande momento, per determinare l'estensione degli obblighi del pilota e, correlativamente, la possibilità di una sua mancanza ⁽²⁰¹⁸⁾. Sarà in colpa il pilota che avrà condotto una nave, di cui conosceva la forte immersione, in un canale poco profondo ⁽²⁰¹⁹⁾, o le avrà dato una velocità eccessiva, ovvero avrà ritardato nell'affondare l'ancora ⁽²⁰²⁰⁾, o, ancora, avrà ommesso di attenersi ai regolamenti sulla sicurezza della navigazione. Per contro, sarà in colpa il capitano che avrà seguito un consiglio del pilota palesamente erroneo, o non lo avrà informato sui caratteri della nave, o avrà ommesso di accendere sulla nave i fanali d'uso, e così via ⁽²⁰²¹⁾. Lo stabilire la colpa dell'uno o dell'altro dipende, pertanto, da indagini di fatto talvolta difficoltose. Provato che l'evento dannoso risale unicamente al fatto del capitano, questo non potrà liberarsene nei

(2016) G. RIPERT, *op. cit.*, I, p. 947.

(2017) V. retro, § § 70, 313 seg.

(2018) EHLERS, *loc. cit.*

(2019) Appello Bordeaux, 2-2-1931, *Dor, Suppl.* IX, n. 1, p. 105.

(2020) Corte del Distretto Sud del Texas, 12-4-1928, *Amer. Mar. Cas.*, 887.

(2021) GRASSO, *L'urto di navi nel dir. comm. ital. ed internazionale*, in *Archivio giuridico*, 1886; REPETTI, *Digesto ital.*, vol. VI, parte I, p. 806; DANJON, *op. cit.*, II, p. 223 e sentenze ed autori ivi citati; VIDARI, *Dir. comm.* vol. VI, p. 67-69; RIPERT, *op. cit.*, I, p. 943; BALBI, *cit.*, p. 807; MAJORANA, *op. cit.*, p. 178; Camera dei Lords 26-11-1920, *Austran*, 1922 XXXIII, p. 880; SCHRADER, *cit.*, p. 720; Cod. russo, articoli 355, 359 e 364.